



Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

Concluso il 2 marzo 2026

*La Confederazione Svizzera,
di seguito denominata «Svizzera»,
e
l'Unione europea,
di seguito denominata «Unione»,
di seguito denominate «Parti contraenti»,*

visto l'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 ed entrato in vigore il 1° giugno 2002¹ (di seguito denominato «Accordo»);

considerando che le Parti contraenti hanno concordato un ampio pacchetto bilaterale, comprendente il Protocollo istituzionale del presente Accordo, al fine di stabilizzare e sviluppare le relazioni reciproche nei settori relativi al mercato interno a cui partecipa la Svizzera;

considerando che, nel contesto dell'ampio pacchetto bilaterale, è necessario aggiornare determinate disposizioni dell'Accordo;

hanno convenuto quanto segue:

RS

¹ RS 0.946.526.81

Art. 1 Modifiche dell'Accordo

L'Accordo è modificato come segue:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 Oggetto

1. La Comunità e la Svizzera accettano reciprocamente i rapporti, i certificati, le autorizzazioni e i marchi di conformità rilasciati dagli organismi riconosciuti conformemente alle procedure di cui al presente Accordo (di seguito denominati «organismi di valutazione della conformità riconosciuti»), nonché le dichiarazioni di conformità del fabbricante che attestano la conformità ai requisiti dell'altra Parte relativamente ai prodotti di cui all'allegato 1, capitolo 11, sezione I, punto A, al momento dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica del presente Accordo.

2. Per evitare la duplicazione delle procedure, la Comunità e la Svizzera accettano reciprocamente i rapporti, i certificati e le autorizzazioni rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità riconosciuti, nonché le dichiarazioni di conformità del fabbricante che attestano la conformità ai loro rispettivi requisiti nei settori di cui all'articolo 3.

I rapporti, i certificati, le autorizzazioni e le dichiarazioni di conformità del fabbricante indicano la conformità alla legislazione comunitaria e possono riferirsi alle disposizioni svizzere corrispondenti adottate o mantenute conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del Protocollo istituzionale. I marchi di conformità richiesti dalla legislazione di una Parte devono essere apposti sui prodotti immessi sul mercato di tale Parte.»;

2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 Campo di applicazione

1. Il presente Accordo riguarda le procedure obbligatorie di valutazione della conformità derivanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all'allegato 1 del presente Accordo e, relativamente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, dalle disposizioni svizzere corrispondenti adottate o mantenute conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del Protocollo istituzionale.

2. L'allegato 1 definisce i settori di prodotti contemplati dal presente Accordo. L'allegato 1 è suddiviso in capitoli settoriali, a loro volta generalmente suddivisi nel modo seguente:

sezione I: disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;

sezione II: organismi di valutazione della conformità;

sezione III: autorità designatrici;

sezione IV: principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità;

sezione V: eventuali disposizioni aggiuntive.

3. L'allegato 2 definisce i principi generali applicabili per la designazione degli organismi di valutazione della conformità.»;

3) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 Attuazione dell'Accordo

1. Le Parti si prestano reciproca collaborazione al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all'allegato 1 del presente Accordo e, relativamente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, delle disposizioni svizzere corrispondenti adottate o mantenute conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del Protocollo istituzionale del presente Accordo.

2. Le autorità designatrici si assicurano nei modi adeguati del rispetto dei principi generali di designazione di cui all'allegato 2, fatte salve le disposizioni delle sezioni IV dell'allegato 1, da parte degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti soggetti alla loro giurisdizione.

3. Gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti partecipano nel modo adeguato alle attività di coordinamento e di confronto svolte da ciascuna delle Parti per i settori contemplati dall'allegato 1, al fine di consentire un'applicazione uniforme delle procedure di valutazione della conformità previste dalle legislazioni delle Parti oggetto del presente Accordo. Le autorità designatrici si adoperano al meglio per garantire l'adeguata collaborazione tra gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti.»;

4) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 Comitato misto

1. È istituito un Comitato misto (di seguito denominato «Comitato»).

Il Comitato è composto da rappresentanti delle Parti.

2. Il Comitato è copresieduto da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Svizzera.

3. Il Comitato:

- a) assicura il corretto funzionamento nonché la gestione e l'applicazione effettive del presente Accordo;
- b) costituisce un forum di consultazione reciproca e di scambio continuo di informazioni tra le Parti, in particolare nell'ottica di trovare una soluzione in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione del presente Accordo

oppure di un atto giuridico dell'Unione a cui si fa riferimento nel presente Accordo conformemente all'articolo 10 del Protocollo istituzionale del presente Accordo;

- c) formula raccomandazioni alle Parti in merito a questioni inerenti al presente Accordo;
- d) adotta decisioni laddove previsto dal presente Accordo e, su proposta di una Parte, adotta una decisione per aggiungere capitoli all'allegato 1 del presente Accordo; e
- e) è responsabile:
 - i) di definire la procedura per l'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 7;
 - ii) di definire la procedura per l'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 8;
 - iii) di decidere sulle contestazioni circa il riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità di cui all'articolo 8;
 - iv) di decidere sulle contestazioni circa la revoca del riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità di cui all'articolo 8; e
 - v) se necessario per assicurare la coerenza, di adottare su proposta di una Parte una decisione che modifica l'allegato 2 del presente Accordo.

4. Il Comitato delibera per consenso.

Le decisioni sono vincolanti per le Parti, che prendono tutte le misure necessarie per attuarle.

5. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Berna, salvo diversa decisione dei copresidenti. Si riunisce anche su richiesta di una delle Parti.

I copresidenti possono decidere che una riunione del Comitato si svolga in videoconferenza o teleconferenza.

6. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno e lo aggiorna se necessario.

7. Il Comitato può decidere di istituire gruppi di lavoro o di esperti che possano assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti.»;

5) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 Riconoscimento, revoca del riconoscimento, modifica del campo di attività e sospensione degli organismi di valutazione della conformità

1. Ai fini del riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità secondo i requisiti di cui ai pertinenti capitoli dell'allegato 1 del presente Accordo e, relativamente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo le disposizioni svizzere corrispondenti adottate o mantenute conformemente all'articolo 5,

paragrafo 2, del Protocollo istituzionale del presente Accordo, si applica la seguente procedura:

- a) la Parte che desidera ottenere il riconoscimento di un organismo di valutazione della conformità comunica per iscritto la sua proposta in tal senso all'altra Parte, accludendo le informazioni adeguate;
- b) se l'altra Parte accetta la proposta o non solleva obiezioni entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla comunicazione della proposta, l'organismo interessato è considerato un organismo di valutazione della conformità riconosciuto ai sensi dell'articolo 5;
- c) se l'altra Parte solleva obiezioni per iscritto entro il termine di 60 giorni di cui alla lettera b), si applicano le disposizioni dell'articolo 8.

2. Una Parte può revocare, sospendere o riconfermare il riconoscimento di un organismo di valutazione della conformità soggetto alla sua giurisdizione. La Parte interessata comunica immediatamente la sua decisione per iscritto all'altra Parte, specificando la data in cui è stata presa. La suddetta revoca, sospensione o riconferma decorre da tale data. Detta revoca o sospensione è indicata nella lista comune degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti di cui all'allegato 1.

3. Una Parte può proporre di modificare il campo di attività di un organismo di valutazione della conformità riconosciuto posto sotto la sua giurisdizione. L'ampliamento e la restrizione del campo di attività sono soggetti alle procedure di cui all'articolo 11, rispettivamente paragrafo 1 e 2.

4. In circostanze eccezionali una Parte può contestare la competenza tecnica di un organismo di valutazione della conformità riconosciuto posto sotto la giurisdizione dell'altra Parte. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 8.

5. I rapporti, i certificati, le autorizzazioni e i marchi di conformità rilasciati da un organismo di valutazione della conformità dopo la data di revoca o sospensione del suo riconoscimento non devono essere riconosciuti dalle Parti. I rapporti, i certificati, le autorizzazioni e i marchi di conformità rilasciati da un organismo di valutazione della conformità prima della data di revoca del suo riconoscimento continuano ad essere riconosciuti dalle Parti, a meno che l'autorità designatrice responsabile ne abbia limitato o revocato la validità. La Parte sotto la cui giurisdizione è posta l'autorità designatrice responsabile comunica per iscritto all'altra Parte le eventuali modifiche relative alla limitazione o alla revoca della validità.»;

6) l'articolo 12 è abrogato;

7) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 Segreto professionale

1. I rappresentanti, gli esperti e gli altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nell'ambito del presente Accordo coperte dal segreto professionale. Tali informazioni non possono essere utilizzate a fini diversi da quelli previsti dal presente Accordo.

2. Gli adeguamenti tecnici dei capitoli pertinenti dell'allegato 1 possono stabilire disposizioni specifiche per la protezione delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»;

8) è inserito l'articolo seguente:

«Art. 13bis Informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate

1. Nessuna disposizione del presente Accordo deve essere interpretata come un obbligo per una Parte di mettere a disposizione informazioni classificate.

2. Le informazioni o il materiale classificati forniti dalle Parti o tra di esse scambiati ai sensi del presente Accordo sono trattati e protetti conformemente all'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, fatto a Bruxelles il 28 aprile 2008², e alle relative disposizioni in materia di sicurezza.

3. Il Comitato adotta mediante decisione le istruzioni di trattamento per garantire la protezione delle informazioni sensibili non classificate scambiate tra le Parti.»;

9) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 Applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applicano il Trattato sull'Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in detti Trattati, e, dall'altra, al territorio della Svizzera.».

Art. 2 Modifiche dell'allegato 1

L'allegato 1 è modificato come segue:

1) dopo l'elenco dei capitoli è inserito il testo seguente:

«Disposizioni generali

² RS 0.514.126.81

Art. 1

Se non diversamente concordato negli adeguamenti tecnici, i diritti e gli obblighi previsti per gli Stati membri dell'Unione negli atti giuridici dell'Unione integrati nel presente allegato si intendono come previsti per la Svizzera. Quanto precede si applica nel pieno rispetto del Protocollo istituzionale del presente Accordo. Per maggiore chiarezza, viste le specificità del presente Accordo, quanto precede si applica unicamente ai diritti e agli obblighi che rientrano nel campo di applicazione del presente Accordo.

Art. 2

1. Quando uno Stato membro dell'Unione deve fornire informazioni alla Commissione europea (di seguito denominata «Commissione»), la Svizzera le fornisce tali informazioni tramite il Comitato. Quando la Commissione deve fornire informazioni a uno o più Stati membri dell'Unione, nei casi che interessano la Svizzera la Commissione le fornisce tali informazioni tramite il Comitato, salvo se diversamente previsto negli adeguamenti tecnici dei capitoli pertinenti del presente allegato.

2. Quando le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione devono fornire informazioni alle autorità competenti di un altro Stato membro dell'Unione, esse forniscono tali informazioni anche alle autorità competenti della Svizzera, informando al contempo la Commissione, salvo se diversamente previsto negli adeguamenti tecnici dei capitoli pertinenti del presente allegato. Le autorità competenti della Svizzera forniscono le informazioni alle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione e informano la Commissione.

3. Il Comitato può, mediante adeguamenti tecnici dei capitoli pertinenti del presente allegato, concordare soluzioni adeguate che consentano lo scambio diretto di informazioni nei settori in cui è necessario un rapido trasferimento delle informazioni.

4. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano le regole e modalità settoriali specifiche applicabili allo scambio di informazioni mediante sistemi informativi.

Art. 3

Qualora un atto giuridico dell'Unione contemplato nel presente allegato imponga alle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione o agli operatori economici negli Stati membri dell'Unione di fornire informazioni o dati mediante strumenti digitali, e qualora ciò sia rilevante per l'attuazione del presente Accordo, ciascun capitolo pertinente del presente allegato precisa se le autorità competenti svizzere e gli operatori economici in Svizzera possono fornire tali informazioni e/o dati utilizzando la relativa interfaccia svizzera. Nel caso in cui un capitolo del presente allegato consenta l'utilizzo di tale interfaccia, la portata e le condizioni dell'utilizzo sono concordate e stabilite nello stesso capitolo.

Art. 4

1. Qualora gli atti giuridici dell'Unione contemplati nel presente allegato o le disposizioni svizzere corrispondenti adottate o mantenute conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del Protocollo istituzionale del presente Accordo attribuiscono obblighi agli operatori economici, persone o enti stabiliti, rispettivamente, nell'Unione o in Svizzera, tali obblighi possono, se pertinenti ai fini dell'attuazione del presente Accordo, essere adempiuti anche dagli operatori economici, persone o enti stabiliti, rispettivamente, in Svizzera o nell'Unione, salvo se diversamente previsto negli adeguamenti tecnici dei capitoli pertinenti del presente allegato.

2. Qualora gli atti giuridici dell'Unione contemplati nel presente allegato o le disposizioni svizzere corrispondenti adottate o mantenute conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del Protocollo istituzionale del presente Accordo, stabiliscano che un operatore economico, una persona o un ente di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve fornire alle autorità competenti di una Parte una informazione, tali autorità possono rivolgersi alle autorità competenti dell'altra Parte o direttamente agli operatori economici, persone o enti nel territorio dell'altra Parte al fine di ottenere tale informazione.».

2) Nel capitolo 4, la frase seguente sarà inserita in un punto da determinare quando il lavoro tecnico è svolto dalle Parti contraenti:

«Per maggiore chiarezza, la Svizzera parteciperà in qualità di osservatore al Comitato per i dispositivi medici e al Gruppo di coordinamento per i dispositivi medici (MDCG) istituito dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e abroga le direttive del Consiglio 90/385/CEE e 93/42/CEE (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1) , conformemente all'applicabile regolamento interno.».

3) Il capitolo 5 è modificato come segue:

i) dopo il titolo è inserito il paragrafo seguente:

«Il presente capitolo copre gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi definiti nel regolamento (UE) 2016/426, il quale è menzionato nella sezione I, punto 1, del presente capitolo e i requisiti in materia di rendimento energetico e di emissioni delle caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi definiti nella direttiva 92/42/CEE, la quale è menzionata nella sezione I, punto 2, del presente capitolo.».

ii) la sezione I è sostituita dalla seguente:

«Sezione I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

- | | | |
|----------------|----|---|
| Unione europea | 1. | Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99). |
| | 2. | Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17), modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 136).». |

4) Nel capitolo 11, la sezione I è sostituita dalla seguente:

«Sezione I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

A. Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1

- | | | |
|----------------|------|--|
| Unione europea | 1. | Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17) applicabile a decorrere dall'11 aprile 2009. |
| Svizzera | 100. | Ordinanza del 5 settembre 2012 sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati (RS 941.204) e successive modifiche. |

101. Ordinanza del 10 settembre 2012 del DFGP (Dipartimento federale di giustizia e polizia) sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati (RS 941.204.1) e successive modifiche.

B. Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Unione europea

1. Direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (GU L 106 del 28.4.2009, pag. 7).
2. Direttiva 75/107/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 14).
3. Direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al condizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (GU L 46 del 21.2.1976, pag. 1).
4. Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE (GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40), modificata da ultimo dalla direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009 (GU L 114 del 7.5.2009, pag. 10).
5. Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107).

6. Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 149).
7. Direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia (GU L 71 del 18.3.2011, pag. 1).».

5) Nel capitolo 15, la frase seguente sarà inserita in un punto da determinare quando i lavori tecnici sono eseguiti dalle Parti contraenti:

«Nonostante l'articolo 4 del Protocollo istituzionale del presente Accordo, la Svizzera non partecipa alla preparazione delle proposte e dei progetti ivi menzionati relativi allo sviluppo, alla fabbricazione, all'immissione in commercio e all'utilizzo di medicinali, neppure nel contesto delle procedure relative ai medicinali, e gli esperti svizzeri non sono consultati in merito. L'applicazione da parte della Svizzera delle disposizioni pertinenti degli atti giuridici dell'Unione contemplati dalla presente sezione, conformemente all'articolo 1 dell'allegato 1 del presente Accordo, non conferisce alla Svizzera il diritto di partecipare all'Agenzia europea per i medicinali, tranne che in qualità di osservatrice alle riunioni del gruppo di lavoro degli ispettori GMDP, conformemente all'applicabile regolamento interno.».

Art. 3 Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente alle loro rispettive procedure. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente il completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Protocollo.
2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica relativa ai seguenti strumenti:
 - a) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone³;

³ RU ...; FF ...

- b) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone⁴;
- c) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo⁵;
- d) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo⁶;
- e) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo⁷;
- f) Protocollo istituzionale dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia⁸;
- g) Protocollo di modifica dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia⁹;
- h) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia¹⁰;
- i) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli¹¹;
- j) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità¹²;
- k) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea¹³;
- l) Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione¹⁴;

4 RU ...; FF ...

5 RU ...; FF ...

6 RU ...; FF ...

7 RU ...; FF ...

8 RU ...; FF ...

9 RU ...; FF ...

10 RU ...; FF ...

11 RU ...; FF ...

12 RU ...; FF ...

13 RS ...; FF ...

14 RS **0.420.518.0**; FF ...

- m) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale¹⁵.

¹⁵ RS ...; FF ...

Il presente Protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì due marzo duemilaventisei.

Per la
Confederazione Svizzera:

Per
l'Unione europea:

Guy Parmelin

Ursula von der Leyen